

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 20 luglio 2021, n. 142 D.D. n. 214 del 17 dicembre 2018 di Variante alla D.D. n. 25 del 03/04/2014 di Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 28/2011 relativa alla costruzione ed all'esercizio del raccordo definitivo AT (S.AT15-S. AT16) che collega la cabina primaria 150/20 KV denominata Ruggianello alla stazione RTN di Erchie.

Società: E-DISTRIBUZIONE S.P.A con sede legale in Roma, in Via Ombrone, 2.

Proroga dei termini di inizio lavori ai sensi dell'art.5 comma 21 della L.R. 25/2012.

Presa d'atto della conservazione del termine di validità di inizio lavori per 90 giorni dalla fine della cessazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 3 bis "Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza" co. 1 lett. b) del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con la legge di conversione 27 novembre 2020, n. 159 (G.U. n. 300 del 03.12.2020).

### LA DIRIGENTE

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

L'art. 13 del DPR n. 327/2001;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l'ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;

*Rilevato che:*

alla Società E-DISTRIBUZIONE S.P.A con sede legale in Roma, in Via Ombrone, 2 con D.D. n. 25 del 3 aprile 2014 è stata rilasciata Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 28/2011 relativa alla costruzione ed all'esercizio:

- a. N. 1 nuova cabina primaria AT/MT, denominata, "CPR Ruggianello", costituita da n. 3 stalli a 150 KV, n. 1 sistema in singola sbarra e n. 3 stalli di trasformazione 150/20 KV dei quali 1 previsto come ampliamento futuro;

- b. N. 2 brevi raccordi provvisori, in entra ed esce, della suddetta CPR con la linea AT esistente a 150 KV "San Pancrazio – Manduria" (raccordi da dismettere all'entrata in esercizio della futura stazione 380/150 KV di Erchie);
- c. N. 1 raccordo AT della CPR alla futura stazione RTN a 380/150 KV di Erchie, collegata in entra - esce alla linea 380 KV "Taranto Nord - Galatina", costituito da una linea elettrica aerea in semplice terna in conduttori nudi a 150 KV, di lunghezza pari a 2,998 m;
- d. N. 7 raccordi MT alla Rete di Distribuzione esistente, costituiti da n. 7 linee in cavo aereo/interrato (di cui 3 in doppia terna a 4 in semplice terna), di lunghezza complessiva pari a 12,98 Km.

alla Società E-DISTRIBUZIONE S.P.A. con sede legale in Roma, in Via Ombrone, 2 con D.D. n. 214 del 17 dicembre 2018 è stata rilasciata Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 28/2011 relativa alla costruzione ed all'esercizio di una variante del raccordo definitivo AT (S.AT15-S.AT16) che collega la Cabina Primaria 150/20 KV denominata Ruggianello (autorizzata con D.D. n. 25 del 3.4.2014) alla stazione RTN di Erchie;

Da una ricognizione effettuata sul portale regionale risulta pervenuta da parte di E-Distribuzione una nota dell'11.06.2019-0391292 acquisita agli atti al prot. n. 2587 del 13.06.2019 e non evasa per problemi attinenti al sistema telematico di Diogene.

Con successiva nota dell'11.05.2021-0397619 acquisita agli atti al prot. n. 5055 del 12.05.2021 E-Distribuzione comunicava di non aver avuto riscontro alla richiesta di proroga richiedendo la sua efficacia a tutto il 17.6.2020 e che per effetto del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) come modificato dal DL n. 83 del 30 luglio 2020 – proroga misure COVID, gli atti amministrativi in scadenza tra il 1 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021 (ossia in nuovo termine di cessazione dello stato di emergenza) conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, chiedendo conferma sulla validità dei termini dell'A.U. n. 214/2018 secondo quanto previsto dall'art. 8, con l'intento di completare la documentazione necessaria all'avvio dei lavori che rivestono carattere di urgenza ai fini del riassetto della rete di Alta Tensione.

Premesso che:

l'art. 103 co. 2 del L. n. 27/2020 ha disposto, che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

La legge di conversione del 27 novembre 2020, n. 159 (G.U. n. 300 del 3.12.2020) recante: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale, ha modificato il DL. 125/20;

In virtù di tale modifica legislativa, di cui all'art. 3 bis "Proroga degli effetti degli atti amministrativi in scadenza" co. 1 lett. a) l'art. 103 co.2 del D.L. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù della L. 159/2020 è oggi così vigente: "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del Testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”;  
mentre all’art. 3 bis “Proroga degli effetti degli atti amministrativi in scadenza” il co. 1 lett. b) l’art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù della L.159/2020 è oggi così vigente “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.

L’art. 8 della DD 214 del 17 dicembre 2018 recita *“Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell’Autorizzazione; quello per il completamento dell’impianto è di mesi trenta dall’inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi”*.

Dato atto:

- con nota della Sezione al AOO\_159/PROT/8/10/2018/0005518 si comunicava alla società la conclusione dei lavori della conferenza di servizi conclusasi positivamente invitando la società a trasmettere la documentazione propedeutica al rilascio dell’autorizzazione unica della Variante in oggetto;
- la società con nota acquisita agli atti della Sezione al AOO\_159/PROT/4/12/2018/0006447 ha controdedotto alla richiamata nota 5518/2018 trasmettendo la documentazione richiamata nella stessa.
- che la D.D. n. 214 del 17.12.2018 di variante rilasciata in favore della società E-Distribuzione è stata pubblicata sul BURP n. 161 del 20.12.2018;
- che l’inizio dei lavori fissata a valle della proroga richiesta spirava il 17 giugno 2020;
- che per effetto della modifica dell’art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù dell’art. 3 bis “Proroga gli effetti di atti amministrativi in scadenza” della L. 159/2020 il provvedimento di Autorizzazione Unica citato deve ritenersi vigente;
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell’istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di:

Prendere atto della permanenza della validità del termine di inizio lavori sino a 90 giorni dalla fine della cessazione dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù dell’art. 3 bis “Proroga gli effetti di atti amministrativi in scadenza” della L. 159/2020.

Ai sensi della normativa sopra indicata, si afferma che l’inizio dei lavori previsto nella D.D. n. 35/2021 si intende prorogato sino alla scadenza di 90 giorni a far data “dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Di ritenere acquisita la richiesta di proroga del termine di inizio lavori di mesi 12 (dodici), prevedendo che la stessa ha efficacia e decorrenza dalla data di scadenza di 90 giorni “dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,  
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018” -  
Garanzie alla riservatezza**

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### **DETERMINA**

Di prendere atto delle comunicazioni della Società Eurowind San Severo S.r.l., acquisita agli atti della Sezione con AOO\_159/PROT/13/06/2019/0002587 e AOO\_159/PROT/12/05/2021/0005055 delle motivazioni in esse contenute in merito alla richiesta di proroga del termine di inizio lavori giusta D.D. n. 214 del 17/12/2018 di Variante alla D.D. n. 25 del 03/04/2014 di Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 28/2011 relativa alla costruzione ed all’esercizio del raccordo definitivo AT (S.AT15-S.AT16) che collega la cabina primaria 150/20 KV denominata “Ruggianello” alla stazione RTN di Erchie.

Di prendere atto della permanenza della validità del termine di inizio lavori sino a 90 giorni dalla fine della cessazione dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù dell’art. 3 bis “Proroga gli effetti di atti amministrativi in scadenza” della L. 159/2020.

Ai sensi della normativa sopra indicata, si afferma che l’inizio dei lavori previsto nella D.D. n. 214/2018 si intende prorogato sino alla scadenza di 90 giorni a far data “dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Di ritenere acquisita la richiesta di proroga del termine di inizio lavori di mesi 12 (dodici), prevedendo che la stessa ha efficacia e decorrenza dalla data di scadenza di 90 giorni “dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 6 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
  - o all’Albo Telematico nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
  - o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- sarà trasmesso:
  - o alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - o al Comune di Erchie;
  - o alle Società “E-Distribuzione S.p.a.” a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

**La Dirigente della Sezione  
Carmela IADARESTA**